

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

11.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 24 FEBBRAIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRINGALI CASANUOVA

INDICE

	Pag.	Pag.	
Disegni di legge (Discussione ed approvazione):			
Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	134	Norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas nazionali. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	140
Razionamento dei consumi. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	138	Modificazioni alla legge 24 maggio 1937, Anno XV, n. 817, sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	142
Proroga del termine di cui all'articolo 2, ultimo comma, del Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, recante benefici a favore del personale degli Enti pubblici iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922	139	Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera e per la raccolta di essi. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	142
Disciplina dell'uso della denominazione « fascista » da parte di enti, istituti ed aziende.	139	Divieto di vendere ed usare combustibili esteri o coke a scopo di riscaldamento. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	143
Proroga del termine per l'applicazione del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 57, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 507, concernente la chiamata in servizio temporaneo di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza	139		
Ricostituzione del comune di Sanfrè in provincia di Cuneo	139		
Soppressione dell'Ente nazionale di propaganda, con sede in Roma. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	140		
Riunione dei comuni di Casotto e di Forni di Val D'Astico e delle frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico, del comune di Rotzo, in unico comune denominato « Valdastico »	140		

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Pisenti Pietro e Venerosi Pesciolini Paolo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(Intervengono alla riunione i Sottosegretari di Stato per l'interno, Buffarini Guidi, e per le corporazioni, Amicucci. Intervengono anche, autorizzati dal Presidente della Camera a norma dell'articolo 31 del Regolamento, i Consiglieri nazionali Borra, Bruni Giuseppe, Del Bufalo, Felicella, Ferrario Giuseppe, Pinchetti e Rampone).

BONFATTI, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori. (614)

LEVA, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame è stato presentato su iniziativa dell'Unione fascista per le famiglie numerose e si inquadra nel complesso di provvidenze prese dal Governo fascista per l'incremento della natalità. Ha creduto opportuno proporre alcuni emendamenti puramente formali, che si riserva di illustrare nel corso della discussione.

PRESIDENTE avverte che il Ministro delle finanze ha inviato al Presidente della Camera alcune osservazioni in merito agli emendamenti proposti.

Il Ministro delle finanze ha anche proposto di aggiungere la parola « civili » nei seguenti punti:

a) nell'intestazione del Capo I, dopo le parole: « negli impieghi »;

b) nell'articolo 1, prima comma, dopo le parole: « agli impieghi »;

c) nell'articolo 2, dopo le parole: « nei ruoli dei personali ».

FELICELLA nota che si verrebbe ad escludere il personale militare.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara che il disegno di legge si riferisce al personale civile, ma non ravvisa l'opportunità di fare la precisazione proposta dal Ministro delle finanze. In ogni caso, qualora si ritenga di dover estendere i benefici, di cui nel provvedimento, anche agli impieghi militari, non vi sarà bisogno di una nuova legge.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. All'articolo 1, comma 1^o, il Relatore Consigliere nazionale Leva ha proposto di togliere le parole: « di nomina ».

Il Ministro delle finanze osserva che « l'emendamento non può essere accolto perchè le indicate parole servono a precisare che si tratta di concorsi per assunzione agli impieghi e non pure di concorsi relativi a promozioni ».

LEVA, *Relatore*, non insiste, in quanto l'emendamento andrebbe oltre la portata del disegno di legge.

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 1 il Relatore ha proposto di sostituire il secondo comma col seguente: « Qualora i risultati del concorso lo permettano, l'aliquota su indicata potrà essere elevata alla metà dei posti rimasti vacanti ».

Il Ministro delle finanze osserva:

« La formula proposta nella sua genericità ed anche per la sua minore esattezza (non si tratta di poter elevare l'aliquota alla metà dei posti rimasti vacanti, bensì alla metà dei posti messi a concorso) non può essere accettata. La formula del secondo comma dell'articolo 1 è consacrata dall'uso, essendo perfettamente identica a quella dell'articolo 24, secondo comma, del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, sull'incremento demografico della Nazione, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e non ha dato luogo ad inconvenienti o dubbi di interpretazione.

A parte, quindi, ogni considerazione sulla incompletezza della nuova formula suggerita, anche ragioni di opportunità sconsigliano di usare, nella disciplina di un identico caso, norme con diversa formulazione ».

LEVA, *Relatore*, ha inteso chiarire, con l'emendamento proposto, la portata del secondo comma.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che l'aliquota non si può elevare alla metà dei posti rimasti vacanti, ma soltanto di quelli messi a concorso.

(Si approvano l'articolo 1 nel testo ministeriale e gli articoli 2 e 3).

PRESIDENTE. All'articolo 4 il relatore ha proposto di sostituire la parola: « facendone » con la parola: « facendolo ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*, lascerebbe immutato l'articolo.

(Si approva l'articolo 4 nel testo ministeriale).

PRESIDENTE. All'articolo 5 il relatore ha proposto di sostituire il seguente:

« Nei concorsi di nomina a posti di operaio comune permanente (III gruppo), di operaia comune permanente (V gruppo), d'incaricato ed incaricato inferiore delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, previsti dal testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114 e successive modificazioni deve essere riservato un decimo dei posti messi a concorso a favore dei candidati soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose che abbiano conseguito l'idoneità ».

Il Ministro delle finanze osserva che « l'emendamento può essere accolto perchè la proposta nuova formulazione, mentre

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

non modifica la sostanza dell'articolo, ne migliora la forma ».

(Si approva l'articolo 5 nel testo proposto dal Relatore — Si approvano anche gli articoli 6, 7 e 8).

All'articolo 9, comma 1^o, dopo la parola « lavoratori » il Consigliere nazionale Steiner ha proposto di aggiungere la parola: « maschi ».

Il Ministro delle finanze osserva in proposito: « Trattandosi di una norma concernente il collocamento negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dei privati, la questione rientra nella competenza specifica del Ministero delle corporazioni ».

Comunque è da osservare che l'emendamento può, in qualche modo, interferire con la norma contenuta nell'articolo 15 del disegno di legge, che trasferisce alla moglie i diritti riconosciuti al lavoratore capo di famiglia numerosa, in caso di decesso di questi e di mancanza di figli idonei al lavoro ».

STEINER osserva che, siccome i lavoratori per i quali è sancito titolo preferenziale all'assunzione sono i capi di famiglia numerosa, e cioè lavoratori *maschi*, sembra necessario chiarire espressamente, come fu fatto per l'assunzione obbligatoria per gli invalidi di guerra, che l'obbligo concerne le aziende che occupino più di 10 lavoratori *uomini*.

Vi sono infatti aziende le quali, per le particolari esigenze dell'attività esercitata, occupano esclusivamente e con grande prevalenza donne e non potrebbero assumere i lavoratori capi di famiglia senza grave turbamento dell'ordinamento della produzione. Ad esempio, le industrie tessili, talune industrie agricole alimentari e chimiche impiegano per la quasi totalità donne, poichè il lavoro femminile, specie delle giovani donne, è quello che più risponde tecnicamente alle esigenze produttive.

L'articolo 15 del provvedimento prevede che, qualora il lavoratore capo di famiglia numerosa sia deceduto o sia divenuto inabile al lavoro, spetta il diritto all'assunzione obbligatoria alla moglie, però « compatibilmente con le necessità dell'azienda ». Questo concetto della compatibilità con le esigenze aziendali per il caso in cui il genere di lavorazione non comporta la prestazione di mano d'opera femminile non può non essere esteso all'altro caso in cui non si concilia col genere della produzione l'occupazione in così elevata percentuale di operai maschi.

FELICELLA nota che si verrebbe a introdurre una limitazione che può danneggiare i capi di famiglia numerosa.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, rileva che si escluderebbero le aziende che hanno soltanto lavoratrici e che sarebbero esenti dall'obbligo di assumere un capo di famiglia numerosa.

STEINER ritiene che l'articolo 9 si riferisca soltanto ai capi di famiglia maschi.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non ammette che con la parola « lavoratori » si vogliano intendere soltanto i maschi.

LEVA è d'avviso che, trattandosi di azienda maschile, saranno i capi di famiglia maschi ad essere assunti, mentre per le aziende femminili si assumeranno le vedove di capi di famiglia numerosa.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non conviene nella opportunità di dare all'articolo 9 una interpretazione restrittiva, di cui beneficerebbero soltanto i lavoratori maschi.

REBUCCI rileva l'opportunità dell'emendamento proposto dal camerata Steiner all'articolo 9. La precisazione « lavoratori maschi » è in rapporto alle speciali esigenze delle industrie che, come le tessili, le chimiche, ecc. impiegano personale quasi totalmente femminile. Secondo la dizione dell'articolo 9, siffatte industrie si potranno trovare nel caso di dover assumere lavoratori maschi, e cioè prestatori d'opera non appropriati alla natura dell'industria.

All'articolo 15 del disegno di legge un inciso limita l'assunzione delle vedove di lavoratori capi di famiglia numerosa « compatibilmente alle esigenze dell'azienda ». L'emendamento Steiner risponde a tale concetto, in quanto escluderebbe la necessità di assumere lavoratori non rispondenti a determinate esigenze aziendali.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, insiste nella opportunità di non apportare restrizioni all'articolo 9.

COCCA avverte che l'articolo 9, prevedendo il caso di datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze più di dieci lavoratori, si applicherebbe di rado alle aziende agricole, che difficilmente impiegano dieci operai. In pratica, nel settore agricolo le famiglie numerose solo in pochi casi verrebbero a beneficiare di questa disposizione. Sarebbe quindi, a suo avviso, opportuno stabilire per le aziende agricole, che abbiano alle loro dipendenze più di cinque operai, l'obbligo di assumere un lavoratore capo di famiglia numerosa per ogni cinque lavoratori.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE rileva che la proposta verrebbe a turbare tutto il sistema del provvedimento.

(*Si approva l'articolo 9 nel testo ministeriale*).

All'articolo 10 il Consigliere nazionale Guidi Giovanni ha proposto di aggiungere, in fine del 2° comma, le parole: « o caduti per causa di lavoro ».

Il Ministro delle finanze osserva: « Si tratta di stabilire, in sostanza, che, ai fini del collocamento alle dipendenze dei privati, i figli caduti in guerra o per la Causa nazionale, cui ora si aggiungerebbero i caduti per causa di lavoro, si considerano come viventi a carico ».

Nulla si trova da obiettare per l'accoglimento dell'emendamento, nel quale per altro ritenesi che debbano aggiungersi le seguenti parole: « debitamente accertata ».

STEINER preferirebbe, ad evitare eventuali contestazioni, la formula: « caduti per infortunio sul lavoro ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta l'espressione « per causa di lavoro » più ampia e più vantaggiosa per i lavoratori. Ritene poi pleonastica l'aggiunta proposta dal Ministro delle finanze: « debitamente accertata ».

(*Si approva l'articolo 10 con l'aggiunta delle parole: « o per causa di lavoro »*).

PRESIDENTE all'articolo 11, il Relatore ha proposto di sostituire il seguente: « Qualora nel territorio della provincia non vi siano lavoratori capi di famiglia numerosa, i datori di lavoro sono obbligati a preferire i lavoratori che abbiano il maggior numero di figli viventi a carico ».

Il Ministro delle finanze osserva che la modificazione, in quanto riflette il collocamento negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dei privati, rientra nella specifica competenza del Ministero delle corporazioni. Comunque, si tratta più di modificazione formale che sostanziale e pertanto, ove sia accolta dal competente Ministero, nulla avrebbe da obiettare in contrario.

LEVA, *Relatore*, ritiene inutile il richiamo dell'articolo 9, in quanto l'articolo 11 si riferisce ai lavoratori dipendenti da aziende private. Eliminerrebbe inoltre la limitazione del numero di figli non inferiore a tre, poichè è preferibile, a suo giudizio, che sia assunto un padre con due figli anzichè un celibe.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, rileva che lo scopo della

legge è quello di agevolare i capi di famiglia numerosa e che pertanto le disposizioni in essa contenute non possono estendersi ai capi di famiglia con meno di tre figli.

FIORETTI ARNALDO sopprimerebbe l'articolo, perchè il lavoro degli uffici di collocamento verrebbe ad essere oltremodo gravato.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, manterrebbe l'articolo invariato.

(*Si approva l'articolo 11 nel testo ministeriale*).

PRESIDENTE. All'articolo 12 il relatore ha proposto di sostituire i commi 1° e 2° con i seguenti: « Le associazioni professionali incaricate del collocamento dei lavoratori ai sensi del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, devono dare negli avviamenti al lavoro la precedenza ai lavoratori capi di famiglia numerosa disoccupati e fra questi a coloro che abbiano il maggior numero di figli ».

Il Ministro delle finanze comunica le stesse osservazioni fatte a proposito dell'articolo 11.

LEVA, *Relatore*, reputa inutile nel primo comma il richiamo all'articolo 10 che considera anche il caso dei figli caduti in guerra o per la Causa nazionale.

Quanto al secondo comma, trova inutile costringere le associazioni professionali a tenere un elenco dei lavoratori capi di famiglia numerosa disoccupati.

È sufficiente, a suo avviso, che nell'elenco dei lavoratori disoccupati si annoti il numero dei figli di ciascuno di essi.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, rileva che l'articolo 10 richiamato nel primo comma si riferisce al decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, citato nel comma stesso.

FIORETTI ARNALDO direbbe: « nel collocamento » in luogo di: « negli avviamenti al lavoro ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, sopprimerebbe l'espressione « negli avviamenti al lavoro », in quanto è richiamato il decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, che regola appunto questa materia.

(*Si approva l'articolo 12 nel testo ministeriale con la soppressione delle parole: « negli avviamenti al lavoro » — Si approvano anche gli articoli 13 e 14*).

PRESIDENTE. All'articolo 15 il relatore ha proposto di sostituire le parole: « e compatibilmente con le necessità dell'azienda,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

alla moglie», con le altre: «e alla moglie, compatibilmente con le necessità dell'azienda».

Il Ministro delle finanze, trattandosi di modificazione formale, non ha nulla da obiettare in contrario.

LEVA, *Relatore*, completerebbe l'emendamento proponendo la formula: «compatibilmente con la natura e le necessità dell'azienda».

STEINER osserva che si limiterebbe la portata dell'articolo.

(*Si approvano l'articolo 15 nel testo ministeriale e gli articoli 16, 17 e 18*).

PRESIDENTE. I Consiglieri nazionali Felicella, Leva e Maresca di Serracapriola hanno proposto che dopo l'articolo 18 al titolo: «Disposizioni finali» sia sostituito il seguente: «Disposizioni finali e transitorie» e sia aggiunto il seguente articolo 18-*bis*:

«Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'VIII dei ruoli di Gruppo A, al IX di quelli di Gruppo B e all'XI di quelli di Gruppo C delle Amministrazioni dello Stato, sono ridotti di due anni per i soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

Peraltro, nessuno di essi potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione».

Il Ministro delle finanze osserva che «in merito a tale proposta, con lettera del 22 febbraio, n. 105025, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha avuto occasione di manifestare avviso contrario e che pertanto non ravvisa che l'emendamento possa essere accolto. Ad ogni buon fine avverte, per la precisione tecnica della norma proposta, che nel primo comma, alle parole: «al IX di quelli del gruppo B», andrebbero sostituite le seguenti: «e B», dato che per la promozione dal grado IX al grado VIII di detto gruppo B non è richiesto alcun periodo di permanenza nel grado IX».

FELICELLA osserva che con la disposizioni di carattere transitorio proposta si vuole integrare l'articolo 4, sanando una sperequazione determinata dalla legge 3 gennaio 1939-XVIII, in base alla quale i capi di famiglia con uno o due figli, che non avevano raggiunto il grado 8° per il gruppo A, il 9° per il gruppo B e l'11° per il gruppo C hanno avuto un acceleramento di carriera di uno o due anni, così che i capi di famiglia numerosa, che avevano già tali gradi, si sono

visti raggiungere, senza conseguire alcun vantaggio dalla legge.

Avverte che la proposta è stata fatta dall'Unione fascista fra le famiglie numerose per una ragione d'indole morale.

DI GIACOMO teme che, accogliendo la proposta, si venga a creare una sperequazione.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*, dichiara che potrebbe accettare l'articolo aggiuntivo, ma vi è il parere contrario del Ministro delle finanze.

FELICELLA non insiste nella proposta fatta, ma raccomanda ai Ministri dell'interno, delle finanze e delle corporazioni di prendere in esame la seguente disposizione, che potrebbe essere inserita nel disegno di legge in esame tra gli articoli 3 e 4:

«I periodi minimi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni di grado nei ruoli del personale civile dello Stato sono ridotti, per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, che non abbiano fruito delle riduzioni previste dall'articolo 24-*bis* della legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, di due anni per la promozione ai gradi 7°, 6° e 5° per il personale di gruppo A; ai gradi 8°, 7° e 6° per quello di gruppo B.

Tale riduzione è cumulabile con quelle previste dall'articolo 24-*bis* della citata legge, fermo peraltro il limite di almeno un anno e mezzo di appartenenza al proprio grado.

Le riduzioni previste dai commi precedenti non potranno essere applicate a più di una promozione».

PRESIDENTE prende atto della raccomandazione.

(*Si approva l'articolo 19*).

FIORETTI ARNALDO propone che, all'articolo 20, siano soppresse le parole: «in quanto applicabili» non ravvisando l'opportunità di lasciare *ad libitum* degli Enti parastatali, ausiliari e pubblici in genere, l'applicazione o meno delle disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa.

NICOLATO osserva che ai Comuni è fatto divieto, per legge, di modificare gli organici.

FIORETTI ARNALDO obietta che si tratta di creare una situazione di privilegio per i capi di famiglia numerosa e nessun divieto può opporsi.

ORSI ritiene che l'espressione: «in quanto applicabili» si riferisca alla natura dell'ente.

BONFATTI avverte che, in genere, tutte le volte che si estende una legge riflettente lo Stato agli Enti parastatali, ausiliari e

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

pubblici, si trova il modo, attraverso una frase del genere, di non applicarla.

FERRARIO GIUSEPPE rileva che, in base alla legge sul collocamento, gli istituti di credito di diritto pubblico non hanno l'obbligo di applicare il provvedimento in esame. Le conseguenze, dal punto di vista sociale, diventano anche più gravi qualora si mantenga l'inciso: « in quanto applicabili ». Si associa pertanto alla proposta di soppressione.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non si oppone alla soppressione delle parole: « in quanto applicabili ».

(Si approvano l'articolo 20 con la soppressione proposta e l'articolo 21).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Razionamento dei consumi. (560)

DI GIACOMO, *Relatore*, data l'alta finalità cui si ispira il provvedimento, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approva l'articolo 1).

DONELLA osserva che, in base all'articolo 2, i Comuni devono provvedere al rilascio della carta annonaria. Non si indica però con quali mezzi essi faranno fronte alle relative spese. Dovrebbe, a suo avviso, lo Stato impegnarsi al rimborso, trattandosi di un servizio di carattere statale.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, informa che si è avuta dal Ministro delle finanze la promessa che provvederà a queste spese.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto dell'assicurazione del Sottosegretario per le corporazioni.

(Si approvano gli articoli 2, 3 e 4).

MORELLI EUGENIO rileva che all'articolo 5 si stabilisce una sanzione per il medico senza che gli si dia la facoltà di attribuire le razioni.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che al medico è riconosciuta nel razionamento dello zucchero la facoltà di assegnare razioni supplementari.

FIORETTI ARNALDO è d'avviso, che, in rapporto alla sanzione stabilita dall'arti-

colo 5, si debba, per legge, riconoscere al medico la facoltà di attribuire razioni.

DI GIACOMO crede che l'autorizzazione al medico possa esser data dal Ministro che disciplina il razionamento.

CASILLI pensa che l'articolo 5, stabilendo una sanzione, riconosca implicitamente al pubblico funzionario o al medico la facoltà di assegnare razioni.

STEINER vorrebbe che si configurasse l'ipotesi del pubblico funzionario che attribuisce o fa attribuire ad alcuno razioni che non gli spettano.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, cita il caso del direttore di un ospedale o di una casa di cura e del capo di una convivenza che attribuiscono o facciano attribuire illecitamente razioni.

PRESIDENTE reputa che, tenendo conto dei rilievi fatti, si potrebbe adottare la seguente formula:

« Il pubblico funzionario o il medico che nell'esercizio delle funzioni ad esso demandate, in qualsiasi modo attribuisca o faccia attribuire ecc. ».

(Si approva l'articolo 5 così emendato).

All'articolo 6, il Consigliere nazionale Borra ha proposto di sopprimere il secondo comma.

BORRA rileva che la sospensione prevista nel secondo comma è già contemplata dall'articolo 29 del Codice penale e non è opportuno, a suo avviso, riprodurla in una legge speciale, anche per evitare l'inconveniente che il commerciante, sospeso dal Prefetto, possa essere poi assolto dall'autorità giudiziaria perchè il fatto non costituisce reato.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, dichiara che i Ministri dell'interno e delle corporazioni non accettano la soppressione di questo comma, perchè si verrebbe a togliere alle autorità amministrative la possibilità di intervenire rapidamente.

ANDRIANI aggiunge che in base all'articolo 3 della legge comunale e provinciale le autorità amministrative hanno questa facoltà.

BORRA osserva che, nella pratica, mantenendo il secondo comma dell'articolo 6, è la polizia annonaria che avrebbe la facoltà di far chiudere un negozio fino a tre mesi.

PRESIDENTE avverte che si vuol dare appunto alla polizia annonaria la possibilità di sanzioni rapide.

BORRA rileva la gravità della disposizione e pensa che si potrebbe riprodurre l'articolo 16 della legge sui prezzi.

IPPOLITO nota che il provvedimento ha fini di carattere politico e sociale che trascendono qualsiasi altra considerazione. Bisogna, in ogni caso, pensare che è il Prefetto che ordina la sospensione dell'attività di vendita degli esercenti colpevoli.

(*Si approvano l'articolo 6 nel testo ministeriale e l'articolo 7*).

PRESIDENTE, dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 2, ultimo comma, del Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, recante benefici a favore del personale degli Enti pubblici iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922. (616)

IPPOLITO, *Relatore*, ricorda che il Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, stabiliva che entro il 30 giugno 1934-XII gli enti parastatali e le Opere nazionali dovessero applicare, al personale iscritto al Partito Nazionale Fascista in data anteriore al 28 ottobre 1922, i benefici previsti dalla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137. Poichè taluni di questi enti non hanno ancora compiuto questo dovere, consacrato in una legge, col provvedimento in esame si porta al 31 dicembre 1940-XIX il termine utile per la concessione dei benefici.

Vorrebbe, in proposito, che si raccomandasse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di richiamare gli enti, che non hanno ancora provveduto, alla applicazione della legge, prima che trascorra il nuovo termine.

PRESIDENTE assicura il camerata Ippolito che la raccomandazione sarà trasmessa. Pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'uso della denominazione « fascista » da parte di enti, istituti ed aziende. (615)

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, rileva che il provvedimento ha lo scopo di vietare ad enti, che abbiano fini di lucro, l'uso della denominazione « fascista », che è una qualifica d'onore.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'applicazione del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, numero 57, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 507, concernente la chiamata in servizio temporaneo di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. (619)

ORSI, *Relatore*, avverte che nel settembre scorso fu necessario, a causa della preannunciata visita del Capo dello Stato spagnolo, richiamare in servizio temporaneo, per il periodo 1^o-30 settembre 1939-XVIII, mille uomini già appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Poichè l'efficacia del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 57, che autorizzava tale richiamo, è scaduta il 30 giugno scorso, col provvedimento in esame se ne proroga il termine di applicazione fino al 30 settembre 1939-XVII.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Ricostituzione del comune di Sanfrè in provincia di Cuneo. (620)

REBUCCI, *Relatore*, rileva che la proposta restituzione di Sanfrè all'antica autonomia comunale appare opportunissima dopo l'esperimento durato dal 1927 a oggi, che ha dimostrato come l'aggregazione al comune di Bra non abbia dato nessun pratico risultato di vantaggi per la sua popolazione e nemmeno quella fusione di ordine spirituale che se ne sperava. Va ricordato che Bra è dominata dalla attività industriale, Sanfrè da quella agricola, ciò che spiega come se un vantaggio derivò dal decreto del 1927-V surricordato, col quale il comune di Sanfrè era soppresso, questo sia stato realizzato da Pocapaglia, centro rurale assai più prossimo a Sanfrè.

La ricostituzione del comune di Sanfrè nell'identico territorio di sua giurisdizione antecedente alla fusione con Bra, non altera gli interessi di quest'ultimo comune. È dimostrato, poi, che il gettito delle sovrimposte e tasse locali assicura al ricostituendo comune una sufficiente capacità finanziaria ed è certo che la popolazione vedrà con soddisfazione il ripristino della locale autonomia comunale.

Il disegno di legge in esame merita quindi piena approvazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Ente nazionale di propaganda, con sede in Roma. (621)

MAGINI, *Relatore*, ricorda che con Regio decreto-legge 19 ottobre 1925-III, n. 1783, fu riconosciuta la personalità giuridica dell'«Ente nazionale di propaganda», con sede in Roma, che ha cessato, praticamente, di svolgere la sua attività nel 1928. Appare quindi opportuna la sua soppressione, con la devoluzione del suo patrimonio al Partito nazionale fascista, che esplica oggi la funzione per cui l'ente era sorto.

Avverte che il Governo ha proposto di sostituire all'ultimo comma dell'articolo unico il seguente:

« Il prefetto della provincia di Roma nominerà un Commissario per la liquidazione dell'Ente stesso ».

Propone l'approvazione del provvedimento così emendato.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico con l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Riunione dei comuni di Casotto e di Forni di Val D'Astico e delle frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico, del comune di Rotzo, in unico comune denominato « Valdastico ». (622)

GENNAIOLI, *Relatore*, osserva che il provvedimento dispone la riunione di due piccoli comuni, denominati l'uno Casotto e l'altro Forni di Val d'Astico e delle frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico, del comune di Rotzo, in unico comune denominato « Valdastico ». Questo nuovo comune avrà una popolazione di 2880 abitanti e una superficie di 2856 ettari. La situazione finanziaria sarà adeguata alle sue necessità, perchè verrà a disporre di un patrimonio di lire 5,111,137.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme per la limitazione del consumo di carbon fossile nelle officine da gas nazionali. (623)

PAGNONE, *Relatore*, pone in rilievo la urgenza del provvedimento nelle attuali contingenze internazionali e propone di approvarlo.

PRESIDENTE. All'articolo 1, il Consigliere nazionale Andriani ha proposto di aggiungere i seguenti commi:

« La produzione delle 3.500 calorie dovrà derivare dalla mescolanza di gas di distillazione diretta da fossile estero, con altro gas autarchico o di gassificazione ottenuto da coke o da ligniti nazionali.

Le aziende che ne siano sprovviste dovranno provvedersi degli impianti necessari per la produzione di gas da coke o da ligniti nazionali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

ANDRIANI osserva che la relazione che accompagna il disegno di legge spiega che lo scopo della legge stessa, che è quello di limitare il consumo del carbon fossile estero, consumato nelle officine del gas, può essere raggiunto riducendo il potere calorifico del gas a 3.500 calorie per metro cubo ed impiegandosi per la formazione di tal numero di calorie una mescolanza di gas di distillazione diretta da fossile estero e di un qualunque gas di gassificazione da coke o anche da lignite nazionale.

Senonchè in nessuno dei sette articoli del disegno di legge si stabilisce l'obbligo per le aziende di ricorrere a tal mescolanza, onde le aziende stesse, nell'assenza di una norma espressa, potranno continuare ad impiegare per la produzione del gas soltanto fossile estero, sia pur distribuendo gas del potere calorifico ridotto a 3.500 calorie. E poichè non è il numero di metri cubi che conta agli effetti del fabbisogno dei consumatori, sibbene il numero delle calorie loro erogate, ne deriverà che il consumo del fossile estero, che si vuol ridurre, resterà invece invariato, mancando l'apporto in calorie realizzabili dal sottoprodotto coke, dalle ligniti nazionali o da altro gas autarchico, apporto che, secondo lo spirito della legge, quale si evince dalla relazione, dovrebbe appunto aver la funzione di sostituire la quantità di fossile estero che gli corrisponde in calorie.

BRUNI GIUSEPPE dichiara di essere favorevole al provvedimento, che, pur determinando un aumento reale del prezzo del gas, nella pratica sarà meno dannoso di quanto si potrebbe a priori pensare, poichè è con-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vinto che una grande quantità di calorie del gas va dispersa nelle nostre cucine, perchè si tengono le fiammelle troppo alte. In proposito crede che un corso di economia domestica sul modo di usare il gas potrebbe essere efficace.

Senza dubbio le considerazioni svolte dal camerata Andriani partono da concetti giusti; ma, a suo avviso, non si sono riportate negli articoli le espressioni contenute nella relazione perchè il Ministero ha voluto conservare una certa latitudine nelle disposizioni da prendere, pienamente giustificabile, data la complessità della materia.

Certamente si potrà, in certi casi, mescolare gas ottenuto da lignite e da carboni nazionali, ma occorreranno modificazioni di impianti. Inoltre dal coke stesso si può per azione di un miscuglio di aria e di vapore acqueo ottenere un gas povero e mescolando questo gas con altro di distillazione piena si possono raggiungere le 3.500 calorie. Anche in questo modo si ottiene una economia nel consumo di carbon fossile.

Bisogna però tener presente che occorreranno alcune trasformazioni negli impianti e che, in questo momento, non è facile ottenere il materiale metallico necessario.

In complesso ritiene che sia preferibile lasciare all'Amministrazione la necessaria latitudine, a seconda delle circostanze.

Quanto all'uso di gas autarchico, cui ha accennato il camerata Andriani, osserva che il gas metano, di alto potere calorifico, che si trova in notevole quantità nella provincia di Piacenza, si può impiegare più utilmente come carburante, qualora si abbiano a disposizione le bombole necessarie.

PAGNONE, *Relatore*, può assicurare che il gas metano è distribuito a Piacenza per gli usi domestici, mescolato al gas da carbon fossile, con la dovuta parsimonia.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, non può accettare l'emendamento proposto dal camerata Andriani perchè occorre che l'Amministrazione abbia, in questa materia, la facoltà di emanare le disposizioni opportune, secondo le circostanze.

ANDRIANI segnala il pericolo che i produttori di gas preferiscano vendere il coke anzichè sottoporlo al processo secondario di gassificazione. Se difficoltà sorgono per la trasformazione degli impianti, si potrebbe intanto imporre l'obbligo, di cui nell'emendamento proposto, alle aziende che siano munite dei necessari impianti.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, pur riconoscendo fondate

le osservazioni del camerata Andriani, ritiene prematura una completa disciplina della materia in esame, mentre si stanno accertando le possibilità di sfruttamento delle ligniti nazionali.

ANDRIANI non insiste.

PRESIDENTE avverte che il Ministro Guardasigilli, a proposito del fatto che le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 hanno effetto dal 25 gennaio 1940-XVIII, osserva:

« Senza entrare nel merito di questa efficacia retroattiva, devo rilevare che, dal punto di vista formale, non è soddisfacente la dizione degli articoli 1 e 2 (« A partire dal giorno 25 gennaio 1940-XVIII le aziende dovranno... non saranno più tenute...), poiché il tempo futuro (dovranno - non saranno) non può essere usato in relazione ad una data già scaduta (25 gennaio 1940-XVIII). Sembra opportuno modificare la formulazione di questi articoli ».

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Si potrebbe dire all'articolo 1 « debbono distribuire » in luogo di « dovranno distribuire »; all'articolo 2 « non sono » in luogo di « non saranno ».

(*Si approvano gli articoli 1 e 2 così emendati*).

BRUNI GIUSEPPE vorrebbe che all'articolo 3 si aggiungessero gli istituti scientifici, i quali hanno bisogno di adoperare il gas per le loro ricerche, che interessano l'autarchia e la difesa nazionale.

MAGNINI si associa al rilievo del camerata Bruni.

PINCHETTI adotterebbe una dizione più generica, in considerazione del fatto che in questi ultimi anni, per molti servizi pubblici, gli impianti sono stati trasformati a gas. Un'applicazione rigida del provvedimento in esame potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti. Si tratterebbe, in sostanza, di dare ai prefetti la facoltà di applicare, caso per caso, la disposizione dell'articolo 3.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara che nella formulazione dell'articolo 3 si sono seguiti criteri restrittivi suggeriti dalle attuali contingenze. Si è fatta eccezione solo per gli ospedali e gli enti la cui attività interessi la salute pubblica. Più oltre non si può andare per ragioni superiori.

(*Si approva l'articolo 3 nel testo ministeriale*).

PRESIDENTE. All'articolo 4, comma 3^o, il Consigliere nazionale Andriani ha pro-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

posto di sostituire alle parole: « in tal senso saranno modificate » le altre: « in tal senso s'intendono modificate ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta.

(*Si approvano l'articolo 4 emendato e i successivi articoli*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro. (627)

DONELLA, *Relatore*, ricorda che per l'articolo 1 della legge 24 maggio 1937-XV, numero 817, presidente di diritto dell'Opera Nazionale Dopolavoro era il Ministro segretario del Partito Nazionale Fascista. Col provvedimento in esame si vuol creare la possibilità di separare, qualora si ritenga opportuno, le due massime cariche direttive del Partito Nazionale Fascista e dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

Nell'ipotesi di scioglimento del Consiglio tecnico consultivo si prevede che il commissario straordinario possa essere persona diversa dal Segretario del Partito, da nominarsi dal Duce, su designazione del Segretario del Partito stesso.

Con l'ultimo comma dell'articolo 2 si dispone opportunamente, colmando una lacuna della citata legge 1937, che durante la gestione commissariale rimane in carica il collegio dei sindaci.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Si approva l'articolo 1*).

DONELLA, *Relatore*, osserva che in base all'articolo 2, nell'ipotesi di scioglimento del Consiglio tecnico consultivo, il commissario straordinario assume le funzioni del presidente, oltre i poteri del Consiglio tecnico consultivo, che in taluni casi deve dare, per legge, parere obbligatorio. Gli sembra pertanto non completa la formula adottata nell'articolo 2: « per l'esercizio di tutte le funzioni attribuite al presidente ». Dopo le parole: « assume le funzioni di commissario straordinario » inserirebbe un comma a parte del seguente tenore:

« Il commissario adotta tutti i provvedimenti, compresi quelli per i quali è obbligatoriamente richiesto il parere del Consiglio tecnico consultivo ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta l'emendamento.

(*Si approvano l'articolo 2 emendato e l'articolo 3*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, numero 1805, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera e per la raccolta di essi. (628)

CASILLI, *Relatore*, rileva che, nelle presenti eccezionali circostanze, il Governo è venuto nella determinazione, per motivi d'ordine superiore, di fare un censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera.

Il prezzo dei rottami e dei manufatti di rame è fissato, in caso di raccolta, dal Ministero delle corporazioni e sarà corrisposto, all'atto della raccolta, dai comuni, a favore dei quali è stato previsto il finanziamento anticipato delle somme destinate al pagamento del rame raccolto.

Giudica opportuno il seguente emendamento proposto dal Governo:

Dopo il primo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« È data facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di stabilire, con la stessa deliberazione o con successive, le norme che si rendano necessarie per la raccolta dei rottami e dei manufatti di rame ».

Parimenti accettabile è, a suo avviso, la proposta del camerata Guidi Giovanni di aggiungere il seguente comma all'articolo 2 del Regio decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge:

« L'obbligo della denuncia si estende anche ai rottami e manufatti che, essendo in opera alla data della pubblicazione del presente decreto, per qualsiasi causa vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel 1° comma dell'articolo 1 e nel 1° comma del presente articolo. In tal caso la denuncia dovrà essere fatta entro trenta giorni da tale momento ».

FIORETTI ARNALDO si preoccupa delle condizioni in cui verranno a trovarsi le popolazioni rurali, che usano il rame per i servizi di cucina. I fabbricanti di utensili di cucina di alluminio affermano che non esiste alluminio in misura tale da poter soddisfare

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

le esigenze delle popolazioni rurali. Si aggiunga che alcuni oggetti di rame, come ad esempio il paiolo, usato nel Veneto per fare la polenta, non possono essere sostituiti.

Attenuerebbe pertanto la portata del provvedimento aggiungendo al comma dell'articolo 4 proposto dal Governo, dopo le parole: « al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra » le altre: « d'accordo col Ministero dell'interno e con quello delle corporazioni ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara che il Governo si è preoccupato delle eventuali ripercussioni del provvedimento, emanato per inderogabili necessità d'ordine superiore. Non può quindi accettare l'emendamento proposto dal camerata Fioretti dovendo le esigenze militari prevalere in questa materia. Piuttosto la Commissione potrebbe formulare una raccomandazione al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra nel senso che il provvedimento sia applicato con la maggiore equità consentita dalle circostanze.

COCCA porterebbe da due a tre chilogrammi la quantità di rame per cui non è obbligatoria la denuncia.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non può accettare.

PAGNONE raccomanda che sia lasciato ai contadini il paiolo per la polenta. Sarebbe anche bene, a suo avviso, precisare che cosa si intenda per rami artistici per evitare che, all'atto pratico, si abbiano troppe esenzioni. Ad ogni modo si requisisca l'oggetto artistico, ma si lasci il paiolo.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, assicura che, qualora si addivenga alla requisizione, si terrà conto di queste esigenze.

BRUNI GIUSEPPE osserva che esistono oggetti composti di leghe in cui il rame entra per una altissima percentuale.

GUIDI GIOVANNI rileva, in ordine all'emendamento proposto, che in seguito a demolizioni di stabili o di impianti può rendersi disponibile del rame scorporato, per il quale non esisterebbe l'obbligo della denuncia, perchè viene ad essere non in opera dopo la data prevista dal decreto-legge. Non si vede perchè questo rame non debba essere requisito in caso di necessità.

Avverte che, qualora sia accolto il suo emendamento, si dovrebbe modificare il titolo del Regio decreto-legge sopprimendo le parole: « non in opera ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico con la modificazione proposta dal Consigliere nazionale Guidi Giovanni, accettata dal Governo, all'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, e con la modificazione proposta dal Governo all'articolo 4 dello stesso Regio decreto-legge.

(È approvato).

Si intende che resta approvato il titolo del disegno di legge con la soppressione delle parole: « non in opera ».

ANDRIANI rileva che, nell'interesse dello Stato e perchè non vada perduta una notevole quantità di rame, sarebbe bene stabilire un periodo di moratoria entro il quale coloro che, per negligenza o per ignoranza del decreto-legge, non hanno denunciato il rame, potessero mettersi in regola, senza incorrere nelle sanzioni previste dallo stesso decreto-legge.

A tale scopo ha formulato la seguente raccomandazione:

« La Commissione ritiene che non pochi detentori di rottami o manufatti di rame, per ignoranza del Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, o per semplice negligenza, hanno lasciato trascorrere il breve termine imposto dall'articolo 1 senza procedere alla dovuta denuncia. Se oggi la facessero, si esporrebbero alle gravi sanzioni comminate dall'articolo 9, onde è a presumere che, ad evitare le sanzioni stesse, preferiscono far scomparire il rame anzichè denunciarlo tardivamente. Dato il carattere eccezionale della legge e soprattutto in considerazione che è interesse nazionale che tutto il rame sia denunciato e così messo a disposizione delle possibili occorrenze, evitandosi occultamenti e scomparse, si propone che il termine di cui all'articolo 1 sia prorogato fino al 31 marzo 1940-XVIII ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario per l'interno*, accetta la raccomandazione.

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Divieto di vendere e di usare combustibili esteri o coke a scopo di riscaldamento. (637)

PAGNONE, *Relatore*, è sicuro che il Governo, nel presentare il disegno di legge in esame, ha tenuto presente la necessità di con-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

siderare da un punto di vista generale il problema del riscaldamento, soprattutto in rapporto alle masse operaie e impiegatizie.

Si legge nella relazione ministeriale che « un' eccezione è prevista per gli ospedali, per le case di cura in genere, ai quali può essere consentito l'uso del coke prodotto dalle officine del gas, nonchè degli agglomerati di produzione nazionale anche se contenenti carboni minuti di importazione ». Ciò vuol dire che si prevede una disponibilità di coke. Occorre però considerare che, se il coke sarà adoperato per un ulteriore ciclo di lavorazione, ce ne sarà disponibile ben poco.

In rapporto a questa eventuale disponibilità di carbone, il camerata Pinchetti ha proposto di sostituire il secondo comma dell'articolo 1 col seguente:

« Tuttavia, con l'autorizzazione del Ministro delle corporazioni, potrà essere consentito agli ospedali, alle case di cura, agli alberghi, alle pensioni, agli utenti di stufe per uso familiare, agli utenti di cucine economiche ed a quegli impianti di riscaldamento con caldaie aventi superficie riscaldata inferiore a metri quadrati 10, l'uso del coke prodotto dalle officine del gas, nonchè degli agglomerati di produzione nazionale anche se contenenti carboni minuti di importazione e di quella antracite estera di cui il mercato potesse disporre ».

In sostituzione dell'emendamento Pinchetti propone, anche a nome del camerata Casilli, di formulare nel seguente modo il secondo comma dell'articolo 1:

« Tuttavia, con l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni, potrà essere consentito ad alcune categorie di consumatori, da determinarsi dal Ministro stesso, l'uso del coke prodotto dalle officine del gas, nonchè degli agglomerati di produzione nazionale anche se contenenti carboni minuti di importazione, come pure dell'antracite che si rendesse disponibile sul mercato ».

PINCHETTI si associa all'emendamento proposto dal relatore.

REBUCCI lascerebbe al Governo la facoltà di provvedere, secondo le disponibilità effettive di carbone, senza alcuna limitazione di categorie di consumatori.

Osserva che nel procedimento d'impiego dei carboni esistono alcuni problemi che sfuggono ai profani. Gli importatori dall'estero ricevono inevitabilmente una quantità notevolissima di pezzame ridotto, che non ha

impiego utile nelle industrie, non adattandosi agli impianti di combustione. [Si ha poi il carbone di cokeria, in pezzami diversi, i più piccoli dei quali non si prestano ad usi industriali. Vi è infine il coke da gas che per le calorie insufficienti, ridottissime, non potrebbe essere industrialmente sfruttato per altissima percentuale. Risulta quindi la disponibilità di una massa di materiale, per cui crede che si abbia ragione di essere ottimisti nella previsione che ci saranno possibilità di una certa larghezza.

Secondo il parere di esperti anzi si prevede l'immobilizzo di grandi masse di questi carboni, che non potrebbero essere impiegate utilmente se non per uso familiare.

Quanto alla previsione che col prossimo ottobre gli impianti familiari, se convenientemente trasformati, potranno bruciare carbone di produzione nazionale, rileva la difficoltà, anche per la grande quantità di ferro che occorrerebbe, di trasformare in un periodo brevissimo di tempo circa 400 mila grandi, medi e piccoli impianti di riscaldamento.

Bisogna, a suo parere, tener conto di questi elementi prima di escludere assolutamente l'impiego dei materiali, di cui si potesse avere la disponibilità, soltanto perchè di origine estera. Si dice che freddo e fame siano alleati in politica, e sarebbe assurdo esporre migliaia di famiglie al morso del freddo, qualora si disponesse di combustibile di tale specie da potersi usare solo per riscaldamento.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario ai Stato per l'interno*, pur non condividendo le previsioni del camerata Rebucci sulle disponibilità di combustibile, accetta l'emendamento proposto dal camerata Pagnone. Quanto al rilievo che l'uso del coke possa essere consentito solo ad alcune categorie di consumatori osserva che la formula è molto lata e comprende anche le famiglie.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta l'emendamento del camerata Pagnone, ed assicura il camerata Rebucci che saranno tenute presenti le sue raccomandazioni.

REBUCCI prende atto degli affidamenti e ringrazia.

(*Si approva l'articolo 1 con l'emendamento accettato dal Governo*).

FIORETTI ARNALDO vorrebbe che la denuncia e l'eventuale requisizione dei combustibili fossero fatte con criterio unitario e nazionale, in modo da avere un quadro com-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

pleto delle disponibilità. Secondo l'articolo 2 tali operazioni sono limitate alle provincie.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che i prefetti comunicano le disponibilità delle provincie alle autorità centrali, le quali provvedono alla ripartizione.

STEINER raccomanda che siano rese note, appena sarà possibile, le disponibilità delle varie specie di combustibili, per modo

che i privati possano provvedere alla adeguata trasformazione degli impianti di riscaldamento.

(Si approvano gli altri articoli del disegno di legge.)

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 13,45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori. (614)

CAPO I.

CONDIZIONI DI PRIORITÀ NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI ALLE DIPENDENZE DELLO STATO

SEZIONE I. — *Impieghi.*

ART. 1.

Nei concorsi di nomina agli impieghi di gruppo A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose e che abbiano conseguito l'idoneità.

L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso, a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

ART. 2.

Nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di età, richiesto dai singoli ordinamenti per l'ammissione ai concorsi per la nomina nei ruoli dei personali dipendenti dalle Amministrazioni statali, è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'articolo 23 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542,

convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superi il quarantacinquesimo anno di età.

ART. 3.

Il n. 5 dell'articolo 21 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« Gl'insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose ».

ART. 4.

Negli scrutini per le promozioni di gradi da conferire per merito comparativo, il Consiglio di amministrazione, oltre ad ogni altro requisito di carriera e di servizio, valuterà sempre, come titolo di merito, facendone constare nel verbale delle proprie deliberazioni, la qualità di socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

SEZIONE II. — *Lavori.*

ART. 5.

Nei concorsi di nomina a posti di operaio comune permanente (III gruppo), di operaio comune permanente (V gruppo), d'incaricato ed incaricato inferiore delle amministrazioni

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, previsti dal testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114 e successive modificazioni, deve essere riservato un decimo dei posti messi a concorso a favore dei candidati soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose che abbiano conseguito l'idoneità.

ART. 6.

Nelle assunzioni di personale salariato non di ruolo, esclusi gli operai specializzati e qualificati, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute ad assumere per ogni dieci posti o frazione di dieci superiore a cinque che si rendano disponibili in ogni ente, opificio o stabilimento di lavoro un socio di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose che risulti in possesso dei requisiti prescritti per le ammissioni.

Per le assunzioni che debbono effettuarsi per il tramite degli uffici di collocamento a norma del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, le Amministrazioni debbono nelle richieste di mano d'opera indicare il numero dei posti da assegnare ai soci dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

ART. 7.

Nei confronti dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose il limite massimo di età stabilito dalle norme in vigore per le assunzioni di personale salariato e per il passaggio in ruolo dei salariati non di ruolo è elevato di 4 anni.

Tale aumento si cumula con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore per i salariati dello Stato, purchè complessivamente non risulti una maggiorazione superiore ad anni 15.

ART. 8.

Il numero 9 dell'articolo 26 del regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificato dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, è sostituito dal seguente:

« Agl'insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e a coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combat-

timento da data anteriore al 28 ottobre 1922 nonchè ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose ».

CAPO II.

CONDIZIONI DI PRIORITÀ NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI ALLE DIPENDENZE DEI PRIVATI.

ART. 9.

I datori di lavoro, soggetti alla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro di cui al Regio decreto-legge 21 dicembre 1938, anno XVII, n. 1934, i quali hanno alle loro dipendenze più di dieci lavoratori, sono tenuti ad assumere un lavoratore capo di famiglia numerosa per ogni venti lavoratori dipendenti o frazione di venti, superiore a dieci.

Per le aziende che, oltre la sede principale, hanno sedi secondarie o succursali, è ammessa la compensazione numerica fra i lavoratori padri di numerosa prole assunti dalla sede principale e dalle sedi secondarie o succursali, in modo che l'obbligo dell'assunzione sia osservato sul totale dei lavoratori dipendenti da dette aziende.

ART. 10.

Agli effetti del presente Capo è considerato capo di famiglia numerosa colui che abbia non meno di cinque figli viventi e a carico.

Sono equiparati ai figli viventi e a carico i figli caduti in guerra o per la Causa nazionale o per causa di lavoro.

ART. 11.

Qualora nel territorio della provincia non vi siano lavoratori capi di famiglia numerosa in numero sufficiente per l'assunzione nelle proporzioni indicate nell'articolo 9, i datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere lavoratori che abbiano un numero di figli immediatamente inferiore a quello richiesto e in ogni caso non inferiore a tre.

ART. 12.

Le Associazioni professionali incaricate del collocamento dei lavoratori ai sensi del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, devono dare la precedenza ai lavoratori capi di famiglia numerosa disoc-

cupati e fra questi a coloro che abbiano il maggiore numero di figli. A pari numero di figli la precedenza è determinata in conformità dell'articolo 10 del predetto decreto-legge.

A tal fine le Associazioni professionali tengono, secondo la rispettiva competenza, un elenco dei lavoratori capi di famiglia numerosa disoccupati, distinto per professione e mestiere.

Per conseguire l'iscrizione nell'elenco i lavoratori debbono produrre un certificato dello stato civile, dal quale risulti che essi si trovano nella condizione prevista dal precedente articolo 11.

ART. 13.

Qualora non sia possibile il collocamento nel comune di residenza del lavoratore capo di famiglia numerosa disoccupato, l'Associazione professionale competente provvede, su richiesta dell'interessato, per l'avviamento al lavoro in altri comuni della provincia, salva l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo.

Qualora il collocamento possa aver luogo in comuni di altra provincia, l'Associazione professionale competente ne riferisce al Commissario per le migrazioni e la colonizzazione per i provvedimenti di competenza.

ART. 14.

Il datore di lavoro, qualora debba procedere al licenziamento del personale dipendente, ha l'obbligo di licenziare per ultimi i lavoratori capi di famiglia numerosa e fra essi quelli che abbiano il maggiore numero di figli.

ART. 15.

Qualora il lavoratore capo di famiglia numerosa sia deceduto o sia divenuto inabile al lavoro, le disposizioni del presente capo si applicano al maggiore dei figli conviventi nella famiglia o, in mancanza di figli idonei al lavoro e compatibilmente con le necessità dell'azienda, alla moglie.

ART. 16.

I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano alle loro dipendenze il numero dei lavoratori capi di famiglia numerosa che sono tenuti ad assumere, dovranno uniformarsi alle disposizioni che precedono in occasione delle prime assunzioni di nuovo personale.

ART. 17.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo spetta al Ministero delle corporazioni.

Nella costituzione della Commissione centrale per il collocamento, istituita con l'articolo 12 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è aggiunto un rappresentante dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

ART. 18.

Per ogni lavoratore non assunto, in violazione delle norme contenute nel presente capo, i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 300 con un massimo di lire 5,000.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale lavoratore capo di famiglia numerosa ai sensi del presente capo, è punito con la reclusione fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Fermo restando il disposto dell'articolo 15 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938 Anno XVII, n. 1934, i collocatori che non ottemperino alle disposizioni del presente capo sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 300, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 19.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle eccezioni previste nel primo comma degli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, nè ai casi di richiesta nominativa consentiti ai sensi dello stesso articolo 5.

ART. 20.

Le disposizioni del I Capo sono estese al personale degli Enti parastatali, ausiliari e degli altri Enti pubblici in genere.

ART. 21.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Razionamento dei consumi. (560)

ART. 1.

Il Ministro delle corporazioni, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e con quello dell'interno, ha facoltà di disporre, con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, il razionamento di generi di consumo, di mano in mano che se ne presenti la necessità, e di emanare le relative norme di esecuzione.

ART. 2.

Per l'attuazione del razionamento di cui all'articolo precedente è fatto uso di una carta annonaria da rilasciarsi da ciascun comune ai consumatori residenti nel comune stesso.

ART. 3.

Per effettuare la distribuzione dei generi razionati il Ministero delle corporazioni può valersi degli enti economici già esistenti o degli enti che saranno costituiti a cura delle organizzazioni sindacali e cooperative, sotto il controllo del Ministero medesimo.

ART. 4.

Chiunque viola le disposizioni intese a disciplinare il razionamento dei generi di consumo è punito:

a) se produttore o commerciante o dirigente responsabile di enti economici fra produttori o fra commercianti, con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. Nei casi più gravi può essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi;

b) se consumatore, con l'ammenda da lire cinquanta a lire mille.

ART. 5.

Il pubblico funzionario o il medico che, nell'esercizio delle funzioni ad esso demandate, in qualsiasi modo attribuisca o faccia attribuire ad alcuno razioni che non gli spettano o maggiori di quelle che gli spettano, è punito con l'ammenda da lire cento a lire mille.

ART. 6.

Le pene comminate con la presente legge non pregiudicano l'applicazione delle maggiori pene previste dalle leggi in vigore, qualora il fatto costituisca reato più grave.

Indipendentemente dalla denuncia alla Autorità giudiziaria e dall'applicazione delle sanzioni penali, quando le violazioni di cui alla presente legge siano commesse da esercenti la vendita al pubblico, il prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni può ordinare la sospensione dell'attività di vendita del colpevole fino a tre mesi.

ART. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Proroga del termine di cui all'articolo 2, ultimo comma, del Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, recante benefici a favore del personale degli enti pubblici iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922. (616)

ARTICOLO UNICO.

È prorogato al 31 dicembre 1940-XIX il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1046, entro il quale le aziende e gli enti di cui al primo comma di detto articolo dovevano sottoporre alla approvazione del Ministero, cui spettano i poteri di vigilanza o di tutela, le determinazioni adottate per l'applicazione, al trattamento di quiescenza o previdenziale dei propri dipendenti, di benefici analoghi a quelli stabiliti dagli articoli 5 e 10 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137.

Disciplina dell'uso della denominazione « fascista » da parte di enti, istituti ed aziende. (615)

ART. 1.

La qualifica d'onore « fascista » non può essere assunta dagli enti di diritto privato, nè può essere conferita a tali enti.

ART. 2.

È vietato d'inserire la qualifica d'onore, di cui all'articolo 1, nelle insegne, negli avvisi, richiami di pubblicità, indirizzi, atti costi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tutivi e simili di aziende individuali o collettive, che esercitino industrie, commerci, professioni ed arti ed in genere qualsiasi attività che si proponga fini di lucro, anche se costituite per l'esercizio di pubblici servizi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 1000 a lire 10,000.

ART. 3.

È vietato d'inserire la qualifica d'onore di « Ente fascista » od « Istituto fascista » negli atti che riguardano la costituzione o comunque il funzionamento degli enti pubblici, eccezione fatta per quegli enti che debbano assumere od abbiano assunto tale qualifica in virtù di disposizioni contenute in leggi od in Regi decreti emanati anteriormente alla presente legge.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 5000.

L'anzidetta qualifica d'onore può essere conferita a quegli enti pubblici che, per le finalità che perseguono e per i servizi resi alla Nazione, ne siano riconosciuti meritevoli.

L'autorizzazione è data con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, sentito il Ministero nella cui competenza rientri l'attività che l'ente esplica.

ART. 4.

I provvedimenti, adottati o promossi dal Governo del Re, con i quali sono creati nuovi enti od istituti « fascisti », o si modificano le disposizioni concernenti enti od istituti ai quali la suindicata qualifica sia già stata conferita, sono comunicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per la sua preventiva adesione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 5.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le aziende individuali o collettive, di cui all'articolo 2, le quali abbiano assunto la qualifica d'onore « fascista », debbono provvedere ad eliminarla dalle proprie insegne, avvisi, richiami e simili e debbono promuovere, ove del caso, le occor-

renti modificazioni dei propri atti costitutivi e statuti.

I contravventori sono puniti con l'ammenda di cui al citato articolo 2.

ART. 6.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici che abbiano assunta la qualifica di onore « fascista » senza che sia intervenuto il relativo provvedimento ai sensi del primo comma del precedente articolo 3, ed intendano mantenerla, debbono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'istanza per ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 3. Se l'autorizzazione non è concessa, essi debbono promuovere, nel termine che sarà loro assegnato, la eliminazione della qualifica anzidetta dai propri statuti.

I contravventori sono puniti con l'ammenda di cui al citato articolo 3.

Proroga del termine per l'applicazione del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 57, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 507, concernente la chiamata in servizio temporaneo di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. (619)

ARTICOLO UNICO.

Il termine per l'applicazione del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 57, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 507, concernente la chiamata in servizio temporaneo di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, scaduto il 30 giugno 1939-XVII, è prorogato al 30 settembre dello stesso anno.

Ricostituzione del comune di Sanfrè in provincia di Cuneo. (620)

ART. 1.

Il comune di Sanfrè, unito col Regio decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1171, al comune di Bra, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Bra e di Sanfrè.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Le piante organiche del personale dei comuni di Bra e di Sanfrè saranno stabilite dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli già stabiliti dalle piante organiche dei comuni di Bra e di Pocapaglia e da quella del comune di Sanfrè all'entrata in vigore del Regio decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1171.

Il personale attualmente in servizio presso il comune di Bra non potrà essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Soppressione dell'Ente nazionale di propaganda, con sede in Roma. (621)

ARTICOLO UNICO.

L'«Ente nazionale di propaganda», con sede in Roma, riconosciuto giuridicamente con Regio decreto-legge 19 ottobre 1925-III, n. 1783, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, è soppresso ed il relativo patrimonio, con le sue attività e passività, è devoluto al Partito nazionale fascista.

Il Prefetto della provincia di Roma nominerà un commissario per la liquidazione dell'Ente stesso.

Riunione dei comuni di Casotto e di Forni di Val D'Astico e delle frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico, del comune di Rotzo, in unico comune denominato «Valdastico». (622)

ART. 1.

I comuni di Casotto e di Forni di Val d'Astico e le frazioni Pedescala e San Pietro

Val d'Astico, del comune di Rotzo, sono riuniti in unico comune con denominazione «Valdastico» e capoluogo San Pietro Val d'Astico.

Il confine fra il comune di Rotzo e quello di Valdastico è delimitato in conformità dell'annessa pianta planimetrica.

ART. 2.

Dei beni del comune di Rotzo sono assegnati al comune di Valdastico:

1°) i beni di uso pubblico e patrimoniali situati entro i confini del comune di Valdastico;

2°) le proprietà boschive e prative situate in territorio del comune di Asiago;

3°) un capitale di lire 3,739,337 in numerario ovvero in titoli di rendita e crediti.

Non si farà luogo a ripartizione di altre attività e di passività fra i comuni di Rotzo e di Valdastico.

ART. 3.

Le piante organiche del personale dei comuni di Rotzo e di Valdastico saranno stabilite dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i relativi gradi non potranno essere complessivamente superiori a quelli stabiliti dalle piante organiche dei comuni di Casotto, Forni di Val d'Astico e Rotzo.

Il personale attualmente in servizio presso i comuni di Casotto, Forni di Val d'Astico e Rotzo non potrà essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas nazionali.**
(623)

ART. 1.

A partire dal giorno 25 gennaio 1940, anno XVIII, le Aziende distributrici del gas, in deroga alle norme contrattuali vigenti, debbono distribuire gas del potere calorifico superiore di 3.500 calorie per metro cubo (misurato a 0° C, sotto la pressione di 760 millimetri di mercurio, ed allo stato secco) con una tolleranza di 100 calorie in più od in meno.

ART. 2.

A partire dalla stessa data, le Aziende distributrici del gas non sono più tenute ad osservare durante l'intera giornata le norme relative alla pressione minima di erogazione del gas, previste dai contratti, dalle convenzioni e dai regolamenti in vigore.

Il Ministro delle corporazioni determinerà, ed occorrendo varierà, il periodo di ore giornaliere durante le quali dovranno essere mantenute le pressioni contrattuali, nonchè il periodo di ore giornaliere durante le quali la pressione minima nella rete di distribuzione dovrà essere ridotta a 10 millimetri di colonna d'acqua.

In ogni caso sarà tenuto conto delle esigenze di quelle città ove sia ancora in atto, e non possa essere subito sostituita, la pubblica illuminazione a gas.

ART. 3.

Gli ospedali e gli enti la cui attività interessi la pubblica salute, ed inoltre le aziende editoriali che dimostrino la necessità assoluta di adoperare il gas continuativamente, potranno essere autorizzati dai Prefetti del Regno, sentito il parere dell'Ufficio tecnico comunale, su domanda ai medesimi inoltrata attraverso le singole aziende distributrici, ad installare, con l'assistenza delle aziende stesse, speciali apparecchi, che consentano una sufficiente erogazione anche nelle ore in cui il gas è a pressione ridotta.

ART. 4.

A partire dalla stessa data sono sospese tutte le disposizioni contenute nei contratti, nelle convenzioni e nei regolamenti in vigore

e che si riferiscano ai limiti di tolleranza per il tenore di ossido di carbonio e di gas inerti nel gas distribuito, ferme restando tutte le disposizioni relative ai limiti di tolleranza per il contenuto di idrogeno solforato e di ammoniaca.

Ai fini dell'applicazione delle eventuali penali i poteri calorifici minimi, stabiliti dai contratti, dalle convenzioni e dai regolamenti in vigore, restano fissati in 3.400 calorie per metro cubo di gas (misurato a 0° C. sotto la pressione di 760 millimetri di mercurio, ed allo stato secco) e le pressioni minime a 10 millimetri di colonna d'acqua, nelle ore di ridotta erogazione.

In tal senso s'intendono modificate le clausole contenute nei contratti, nelle convenzioni e nei regolamenti in vigore e riguardanti le penali per deficienza del potere calorifico o della pressione del gas.

Agli organi tecnici dei comuni è affidata la vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nella presente legge, nonchè l'accertamento delle trasgressioni alle norme medesime.

ART. 5.

A copertura delle maggiori spese derivanti dall'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1 della presente legge, le aziende distributrici del gas (ad eccezione delle cokerie) sono autorizzate ad apportare un aumento di 4 centesimi a metro cubo sui prezzi del gas venduto dal 1° febbraio 1940-XVIII.

La quota di aumento stabilita come sopra potrà essere riveduta ed occorrendo variata con decreto del Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro delle comunicazioni, in relazione alle variazioni che potranno verificarsi nei prezzi dei carboni fossili.

L'aumento di prezzo previsto dal primo comma del presente articolo non si applica al gas erogato dalle Officine di Venezia e di Trieste, per le quali il Ministero delle corporazioni è autorizzato ad emanare separate disposizioni.

ART. 6.

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 1,000 a lire 10,000.

ART. 7.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 25 settembre 1939-XVII, numero 1504.

Modificazioni alla legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro. (627)

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, è modificato nei seguenti termini:

« L'Opera Nazionale Dopolavoro, istituita con Regio decreto-legge 1^o maggio 1925-III n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, ha sede in Roma, è alle dirette dipendenze del Duce ed è presieduta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato o da persona da lui designata e nominata dal Duce.

ART. 2.

All'articolo 10 della legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, è sostituito il seguente:

« Il Duce, su proposta del Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato, può ordinare lo scioglimento del Consiglio tecnico consultivo. In tal caso il Presidente dell'Opera Nazionale Dopolavoro, od altra persona da designarsi dal Segretario del Partito e da nominarsi dal Duce, assume le funzioni di Commissario straordinario.

Il Commissario adotta tutti i provvedimenti, compresi quelli per i quali è obbligatoriamente richiesto il parere del Consiglio tecnico consultivo.

Durante la gestione commissariale rimane in carica il collegio dei sindaci costituito a norma dell'articolo 12 della legge stessa.

ART. 3.

La presente legge ha vigore con decorrenza dal 16 novembre 1939-XVIII.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame e per la raccolta di essi. (628)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, recante norme per il censimento dei rottami

e dei manufatti di rame non in opera e per la raccolta di essi, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'obbligo della denuncia si estende anche ai rottami e manufatti che, essendo in opera alla data della pubblicazione del presente decreto, per qualsiasi causa vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel 1^o comma dell'articolo 1 e nel 1^o comma del presente articolo. In tal caso la denuncia dovrà essere fatta entro trenta giorni da tale momento ».

Dopo il primo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« È data facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di stabilire, con la stessa deliberazione o con successive, le norme che si rendano necessarie per la raccolta dei rottami e dei manufatti di rame ».

Divieto di vendere e di usare combustibili esteri o coke a scopo di riscaldamento. (637)

ART. 1.

A decorrere dal 1^o settembre 1940-XVIII, è fatto divieto di vendere e di impiegare combustibili solidi esteri, o coke derivato dalla distillazione degli stessi, per usi di riscaldamento di edifici o locali pubblici o privati.

Tuttavia, con l'autorizzazione del Ministro delle corporazioni, potrà essere consentito ad alcune categorie di consumatori, da determinarsi dal Ministro stesso, l'uso del coke prodotto dalle officine del gas, nonché degli agglomerati di produzione nazionale anche se contenenti carboni minuti di importazione, come pure dell'antracite che si rendesse disponibile sul mercato.

ART. 2.

I proprietari o utenti di impianti di riscaldamento, nonché le imprese di riscaldamento, hanno l'obbligo di denunciare i quantitativi di combustibili solidi esteri o di coke che fossero per avere a propria disposizione al 31 agosto 1940-XVIII.

La denuncia dovrà essere fatta entro il 15 settembre 1940-XVIII al Prefetto della provincia, il quale, ove non autorizzi il con-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sumo delle quantità denunciate, potrà in qualsiasi momento disporre la requisizione totale o parziale.

ART. 3.

La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge è affidata ai prefetti del Regno, i quali potranno all'uopo avvalersi della consulenza tecnica dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

ART. 4.

Le infrazioni al divieto stabilito nell'articolo 1 della presente legge, sia per la vendita sia per l'impiego dei combustibili solidi esteri o del coke, come pure la omessa denuncia di cui all'articolo 2, sono punite con l'ammenda da lire 1,000 a lire 20,000. Il combustibile, oggetto della infrazione, può essere sequestrato.

